

Presentata copia il 22 DIC 2010

Rilasciata copia n° 2 CANU

Avv. AMBROSIO

Applicate marche per L. 10,64

Torino, 28 DIC 2010

Presentata copia il - 7 FEB 2011

Rilasciata copia n° ACLH4

Avv. HIMZELLA

Applicate marche per L. 11,22

Torino,

Il Funzionario

**GIUDICE DI PACE DI TORINO**

**Viale dei Mughetti, 22/A TORINO  
SEZIONE QUINTA**



**VERBALE DI UDIZIONE NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. N. 3624/10**

**Promossa da:**

CANDIDO ILVARIO

assistito dall' Avv. ti Adriano Accardo e Riccardo Folino

**ATTORE**

**CONTRO**

AXA Assicurazioni e SOVICIN HEARNS

assistito dall'Avv.

**CONVENUTO**

**OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE.**

L'anno 2010 addì 21 del mese di dicembre

avanti il Giudice di Pace Dott. G. Orsi

compiono

per parte della Dott. Riccardo Cantano,  
in rappresentanza dell'Avv. Adriano Accardo per delega  
in data coherem E per parte della Dott. Mariateresa  
CREAKI in rappresentanza per delega in data  
adesso dell'Avv. Alberto MARELLA, il  
quale in attesa per lo di lavoro Am  
7/10 nella sua qualità di responsabile  
ex lege dell' AXA Assicurazioni per processi in data  
adesso offerto in data due con pieno  
di rispetto che degno e numero  
per altro contatto l'assumibilità del  
continuare di un sono non diversamente



in caso di un piano di riforma, e un  
consiglio di intervento volontario  
Sullo scatto dell'operazione plurimora  
ottenere di quanto esont 145 c. 7 l. 10  
l'indirizzo in concessione alla propria  
imprudenza o omissione non è previsto  
solo nel caso in cui il debitore agisca  
intende abbassare il "movimento  
Anche: Prima conseguenza non  
valerà contro il creditore ma con  
la quota intestata in prima  
modo devono fondare le proprie azioni  
vanti di fronte all'obbligazione della  
dotazione.

Nemmeno comprese per il concetto di  
per essere stati in modo tale a detti,  
l'aspetto di diversi contenuti  
L'Av. deve avere che c'è stato depositato  
in dote o come non è una  
compresa di intervento volontario,  
bensì una compresa di costituzione  
e uspoa; pertanto, non deve  
avere volontà e sussistenza  
per l'intervento ed intervenire in  
corso, bensì la sussistenza

del mandato ex lege ex art  
149 III comma Cod. Ass.

L'Av. Clerici rileva altresì che si  
revisi dell'art 144 Cod. Ass. e

richiesta di insediamento deve  
essere innata per conoscenza anche  
della <sup>propria</sup> Compagnia...

Porta ufficio rileva come l'atto di  
citazione ne stato notificato alla  
Compagnia assicurativa AXA, soggetto  
obbligato dell'intervento MILANO  
Ass. in quanto di interesse col  
legittimo e pertanto ne discute l'esecuzione  
dell'incarico.

Produce fax del 26/11/2010 di risposta  
alla convocazione del 24/11/2010  
obbl. Cortellini sub doc. n. 8 e fax  
del 12/05/2010 sub doc. n. 9.

T. G. di T.

riservato la decisione della  
questione preliminare di cui sopra  
e della legittimità della costituzione  
della Milano Ass. in cui il merito  
della causa, omette le prove testificative  
sul fatto dedotta in citazione limando



l'udienza del 01/02/11 alle ore 11,30 ed intale sede sovra omnia l'interrogatorio

• Autorizzo il ritiro all. formale del convenuto cantunese SONCIN Hermes al quale dovrà essere notificato il presente verbale entro il 28/01/2011.

Autorizzo il ritiro all.

GIUDICE DI PACE  
Giovanni Bruschi

Adi ~~01~~ 02/11 nono parenti per parte della Alcega Roberto VICINOTTA 2011 per dell'eur.

Autorizzo e per lo succedente AXA per il fronte della successione ex lege Milvano Arini, il quale chiede la revoca delle professioni concesse, che deludono la destinazione della eredita per i motivi di cui in causa per me. L'eur Vicinotta <sup>causa</sup> presenta idee da fulcro Arini oggi presenti in finibus non fanno di rappresentarsi posseduti ex lege della AXA, onicativo del rapporto intere e soffre all'interesse al revocare dell'adversario di dilazionare il sostanziale di detto successione. Dato che al. interazione per te.

Il Giudice di Pace respinge l'istanza di revoca della dichiarazione di continuazione dell'AXA Assini. Si dà atto della presenza del Sig. Foudu Hercules che si rende disponibile a rendere l'interfello.

Il Giudice di Pace, ritenuto che non si ravvisa nessun titolo giustificativo della rappresentanza processuale della MILANO ASSINI ex art. 149 C.d.A., in quanto l'azione di cui al presente procedimento è stata innanzi ai sensi dell'art. 148 C.d.A., ritiene di procedere all'espletamento dell'istruttoria.

Parte attrice a questo punto chiede che il G.d.P. si pronunci sulla richiesta esecutiva del giudizio della MILANO ASSINI per coerenza di legittimazione passiva.


Il G.d.P. ritenuto che la MILANO ASSINI è coerede di legittimazione passiva in ordine

alle domande del presente  
giudizio, dispone l'entrouverture  
della MILANO ASS.NI -

Considerato la partecipazione  
della MILANO ASS.NI nel presente  
giudizio come intervento [u]  
volontario, non si ritiene necessario  
la pronuncia dell'entrouverture  
con ritegno -

Si procede all'interpello del  
Sig. Luciu Herrera -

Sul capo 1 è vero, si conferma  
[S] il temporaneo, ma è  
stato di lieve entità: il danno  
introdotta era per il solo per la  
neve - A via il danno materiali  
non ce ne sono stati, come riferisce  
da un perito dell'AXA

LCF  


Viene introdotto il tenore infra  
generalizzato, il quale, al momento,  
non è puramente leggendo la

forse di più.

Paulo e un chiaro Nicola Conno-

di è nato a Francavilla Fontana

(BR) il 24.11.77, autista, indifferente

Nelle circostanze di tempo e

luogo di cui in questione altro errore  
a piedi la V. Chirubini per andare  
al mercato

La FIAT PTILO ho visto che era  
ferma in coda dietro ad altre  
tre vetture in direzione Pietra

Respighi davanti al semaforo  
proiettante luce rossa -

Ho visto che la OPEL VECTRA  
sopraggiungeva a velocità normale  
per conto mio, cioè a mio giudizio  
intorno ai Km/h 50 e tenendo  
di premere sul pedale frenata

invece a scendere ad un'ora  
la FIAT PTILO - L'auto non è

stato violento e ho potuto

contattare che il conducente dello

PTILO era stato danneggiato,

preciso che vi era una crepe

LCS / *[Signature]*



L'Avv. Cucinotta chiede che  
lo stesso, se considerato da G  
vevpe di posto CTU medico  
legale nei confronti del Sig  
Gardido. Nel caso in cui il  
GdP ritiene lo stesso sufficiente  
mente istruito, alla luce della  
apposita documentazione  
medica prodotta e della perizia  
del dott. Minelli, in subordine  
chiede che lo stesso venga  
trattato e deciso precisando.  
Il GdP

del atto che parte attrice, in  
unito del giudice, citare il  
doc 3 (bonite e referi medici  
in originale).

Il GdP ammessa CTU medico  
legale, designando la dot. no  
Dunque Ci onflone, nota  
all'ufficio e premeando i punti  
con foglio o parte, che si  
allepe al presente verbale.

# VERBALE DI UDIENZA E CONFERIMENTO INCARICO A C.T.U. MEDICO

All'udienza del \_\_\_\_\_ compaiono:  
per la parte attrice \_\_\_\_\_  
per la parte convenuta \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il Giudice di pace, visto l'art. 191 c.p.c., nomina C.T.U. il dott. ma. Angelo CIANFIONE e formula il seguente

## QUESITO

Il C.T.U., esaminati gli atti e la documentazione prodotta, visitato il periziando Sig. ...C.A. D. I. D. ... I. L. M. O., compiuti, ove autorizzato dal Giudice, i necessari accertamenti specialistici:

- stabilisca se le lesioni refertate e/o successivamente certificate siano in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti, indicandone, in caso affermativo, natura ed entità, tenuto conto delle condizioni di salute del soggetto preesistenti all'incidente;
- accerti se le lesioni abbiano cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del soggetto rispetto a quelle preesistenti; in caso positivo indichi la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse al periziato nel periodo di inabilità (es. camminare, lavarsi, vestirsi ecc) e se lo stesso sia rimasto effettivamente impossibilitato a svolgere per l'intero periodo di inabilità riconosciuto o per un periodo minore, indicandone la durata, l'eventuale attività lavorativa svolta;
- dica se dalle lesioni siano derivati postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psico-fisica del soggetto a titolo di danno biologico, indicandone, in caso affermativo, la incidenza percentuale, valutata la eventuale presenza di concorrenze o coesistenze. Il tutto in riferimento ai criteri applicativi, così come riportati nella Tabella delle "menomazioni alla integrità psicofisica" di cui al Decreto del Ministro della Salute del 03.07.2003 (in G.U. n. 211 del 11.09.2003);
- dica, in caso di sussistenza di postumi di natura soggettiva e non obiettabili, se gli stessi possono essere ritenuti attendibili in riferimento alle lesioni riportate, valutati tutti i documenti e tenuto conto altresì delle modalità dell'evento e della sua efficienza lesiva;
- dica se i postumi incidano sulla capacità del periziato di produrre reddito (con particolare riferimento alla capacità lavorativa specifica) indicandone, in caso affermativo, l'incidenza percentuale;
- valuti la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute; determini le spese future ritenute necessarie.

Il Giudice di pace, dato atto di quanto sopra, rinvia all'udienza del 1/03/2011 h. 11,00 per la comparizione del nominato C.T.U.

*S. M. M. M.*

IL GIUDICE DI PACE  
Il Giudice di Pace *hi*

DATO AVVISI  
2 FEB 2011